

I.M.U. 2014

LA DICHIARAZIONE IMU

Con decreto del 30/10/2012 sono stati approvati il modello di dichiarazione ai fini I.M.U e le relative istruzioni alle quali rinviamo per una più completa informazione in merito.

Si riporta di seguito il testo del comma 12-ter del D.L. 201/2011 così come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 come modificato in sede di conversione con Legge 44/2012, e dall'art. 9, comma 3, lettera b), del D.L. 174/2012 come modificato in sede di conversione con Legge 213/2012. Infine è stato modificato dall'art. 10 del D.L. 35/2013:

“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.

**Pertanto, in base alle disposizioni vigenti:
tutte le variazioni intervenute dal 01/01/2013 al 31/12/2013 devono essere dichiarate entro il 30/06/2014.**

Presso l'Unità Entrate e Catasto sono disponibili i modelli dichiarativi cartacei, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un modello dichiarativo editabile precisando sul proprio sito internet le modalità corrette per la visualizzazione e stampa del modello stesso.

=====
Casi più importanti in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione, come indicati nelle istruzioni ministeriali e tenuto conto delle aliquote ed agevolazioni deliberate:

- perdita requisiti riduzione per inagibilità (fatto salvo che l'agevolazione consegue alla presentazione della documentazione di cui al comma 8, lettera b), dell'articolo 8 del regolamento I.M.U. – ATTENZIONE DAL 2014 VEDERE NUOVO REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE IMU
- acquisto e vendita di terreni agricoli, terreni non coltivati ed aree fabbricabili (destinate alle attività agricole) posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
- immobili oggetto di locazione finanziaria
- immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atto costitutivo, modificativo, traslativo del diritto su area fabbricabile

- terreno agricolo diventato area fabbricabile
- area divenuta fabbricabile a seguito demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
- tutti gli immobili esenti ai sensi della lettera c) e della lettera i), comma 1, articolo 7 del D.Lgs. 504/1992, in quanto ai fini I.C.I. non era obbligatoria la dichiarazione degli stessi
- immobile che perde o acquisisce nel corso dell'anno il diritto all'esenzione I.M.U.
- immobile sul quale è intervenuta riunione di usufrutto o estinzione di diritto d'abitazione, uso, enfiteusi o superficie non rilevabili dal Catasto
- tutti i casi di variazione a cui non è seguito un aggiornamento degli atti catastali e le cui informazioni non sono presenti nel modello unico informatico di cui al D.Lgs. 463/1997
- caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, al fine di dichiarare quale di essi beneficia delle agevolazioni per abitazione principale
- coniuge assegnatario di abitazione, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, solo quando l'immobile assegnato non si trovi né presso il comune di celebrazione del matrimonio né presso il suo comune di nascita
- soggetti Aire per abitazione che beneficia delle agevolazioni per abitazione principale

Novità per il 2014:

Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012** (art. 1, comma 719, Legge n. 147/2013).

Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013.

I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013.